



# COMUNE DI VEROLANUOVA

Provincia di Brescia

**COPIA**

***Deliberazione n. 31 R.V.***

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Seduta Pubblica del 22-07-2026, ore 20:30

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 - 2029 - AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di luglio, con inizio della seduta alle ore 20:30 nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza Ordinaria di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti i Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:

|                                 |          |                             |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| <b>DOTTI STEFANO</b>            | <b>P</b> | <b>GUARISCO CHIARA</b>      | <b>P</b> |
| <b>TONINELLI ADRIANO ANGELO</b> | <b>A</b> | <b>BASSINI DOMENICO</b>     | <b>P</b> |
| <b>NERVI MARIA ANGELA</b>       | <b>P</b> | <b>TOLETTINI MASSIMO</b>    | <b>P</b> |
| <b>TOMASONI GIANMARIA</b>       | <b>P</b> | <b>SALA LAURA</b>           | <b>P</b> |
| <b>BRAGADINA MARIA CARLOTTA</b> | <b>P</b> | <b>PARENTI PAOLO</b>        | <b>P</b> |
| <b>ZANOLI STEFANO</b>           | <b>P</b> | <b>FONTANA PIETRO CARLO</b> | <b>P</b> |
| <b>SECCAMANI LAURA</b>          | <b>A</b> |                             |          |

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Francesca Di Nardo**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, richiamato l'oggetto del punto all'ordine del giorno, invita l'Assessore con delega ai Tributi, Maria Angela Nervi a darne illustrazione al Consiglio comunale.

Udito l'invito del Sindaco, l'Assessore Maria Angela Nervi spiega che il Piano Economico Finanziario dei rifiuti triennale 2026-2029 (di seguito anche "PEF") è stato redatto secondo i criteri

e le modalità che vengono imposte dall'ARERA, che è l'Autorità che sovrintende alle reti, all'ambiente, all'energia. Sono criteri previsti a livello nazionale, quindi il Comune non ha facoltà di intervenire rispetto a queste determinazioni.

Di conseguenza dovrà essere approvata anche la TARI 2026, la quale registra un leggero aumento perché è aumentato il Piano Economico Finanziario. Rispetto all'analogo documento del 2025, pari ad euro 1.064.000,00, l'attuale si attesta ad euro 1.158.000,00, con un aumento dell'8,8% rispetto al 2025. L'aumento della TARI è stato spalmato sulle diverse utenze in maniera equa. Incide per 1,70 € al mese su una famiglia tipo di 4 persone che vive in un immobile di 100 metri quadri.

Ribadisce che il Comune non detiene alcuna potestà nella elaborazione del piano, che deve essere redatto dal gestore in conformità ai criteri stringenti prefissati da ARERA. Da parte del Comune è stato profuso il massimo impegno per assicurare l'esecuzione di questo importante servizio in modo efficiente, cercando di intervenire tempestivamente su eventuali criticità che possono verificarsi.

Infatti, oltre all'attività principale, ossia la raccolta porta a porta, il servizio comprende lo spazzamento delle strade, che viene effettuato in centro storico due volte alla settimana e con frequenza bisettimanale nelle altre zone del paese. L'isola ecologica è aperta tutti giorni, eccetto la domenica. Sottolinea come, rispetto al valore complessivo del PEF, il Comune non abbia alcuna capacità di incidenza. Sempre in base alle normative vigenti, il servizio deve essere coperto interamente dalla TARI e il PEF deve combaciare con il piano tariffario.

Il Consigliere Massimo Tolettini chiede se, fermi restando i parametri fissati da ARERA per tutti i Comuni, il Comune abbia margine per stabilire la parte fissa e la parte variabile.

L'Assessore Maria Angela Nervi risponde che nella determinazione delle tariffe è possibile decidere di incidere di più su un'utenza piuttosto che su un'altra. Però ARERA impone e determina il modo di tariffare che è uniforme a livello nazionale. L'incidenza è stata suddivisa in maniera equa, evitando ripercussioni troppo gravose tanto per le famiglie quanto per le attività economiche.

Il Consigliere Massimo Tolettini chiede nuovamente se non sia stato possibile modificare in alcun modo la quota fissa e quella variabile e se tutti i Comuni abbiano le stesse tariffe.

L'Assessore Maria Angela Nervi risponde che in alcuni Comuni le tariffe sono più alte rispetto a quelle di Verolanuova, dipende dal valore complessivo dei costi riportati nel PEF. Le tariffe applicate da Verolanuova risultano in linea di massima nella media degli altri enti locali.

Il Consigliere Massimo Tolettini replica che ha esaminato i piani tariffari di enti di dimensioni analoghe a Verolanuova. Evidenzia che mentre la parte fissa è sostanzialmente allineata, la quota variabile sembra risultare superiore alla media dei Comuni. Chiede se sia corretto pensare che questa ripartizione favorisca più appartamenti medio-grandi con un numero basso di utenti rispetto ad appartamenti medio-piccoli di 60-70 m<sup>2</sup> con famiglie numerose.

L'Assessore Maria Angela Nervi chiarisce che sono stati fatti dei ragionamenti, cercando di distribuirle equamente. La parte variabile incide sulla tariffa in maniera significativa rispetto alla parte fissa, ma l'aumento è stato distribuito tra utenze domestiche e non domestiche cercando il più possibile di renderlo sostenibile per tutti.

Il Consigliere Massimo Tolettini osserva che si tratta di scelte legittime, però l'opinione del proprio gruppo consiliare è nella direzione di non pesare maggiormente sulle famiglie numerose e su chi vive in piccoli spazi rispetto a chi ha appartamenti più grandi con meno componenti. È una scelta politica.

L'Assessore Maria Angela Nervi sottolinea che vi è stato un aumento determinato dai costi generali e che l'incidenza non è sproporzionata.

Il Consigliere Massimo Tolettini, riferendosi all'isola ecologica, fa presente che ad oggi la stessa è ad accesso libero, a differenza di altri paesi dove magari è stata posta una sbarra, allo scopo di garantire che possano accedere i soli residenti. Chiede se sia stata fatta una valutazione di quante persone non residenti a Verolanuova accedono senza controllo, gravando sui costi.

L'Assessore Maria Angela Nervi risponde che all'ingresso dell'isola ecologica è operativo il servizio di guardiania, con i custodi che accertano che tutti gli utenti siano regolarmente residenti e controllano la provenienza dei conferimenti. Non risulta che entrino persone da fuori senza autorizzazione.

Il Consigliere Massimo Tolettini propone di effettuare un monitoraggio per verificare se conferiscono rifiuti anche i non residenti.

Il Sindaco chiarisce che non entra nessuno da fuori paese. L'operatore controlla prima o durante lo scarico. Mettere una sbarra e due persone complicherebbe l'accesso ai cittadini e aumenterebbe la TARI. Il risparmio si fa cercando di conferire e smaltire tutte le frazioni di rifiuto nel modo corretto conoscendo il mercato, come è stato fatto, riducendo ad esempio i costi sul legno di 20.000,00 € all'anno. Non ha senso fare file continue per controllare chi entra quando la guardiania controlla già.

Il Consigliere Massimo Tolettini prende atto che non è stato fatto un monitoraggio e che la sbarra non c'è.

Il Sindaco ribadisce che l'isola ecologica è già presidiata da operatori che controllano costantemente.

L'Assessore Maria Angela Nervi aggiunge che prima di fare affermazioni sui non residenti occorre avere la certezza che vi siano state infrazioni, altrimenti si parla in astratto.

Il Consigliere Paolo Parenti, con riferimento alla documentazione a corredo del PEF, chiede se l'indicatore H (copertura costi efficienti raccolta differenziata) è in classe F, con l'obiettivo di passare dal 36% al 42%. E se gli investimenti legati all'aumento tariffario servono per migliorare questo indicatore?

L'Assessore Maria Angela Nervi concorda sul fatto che l'obiettivo è quello di arrivare ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata. Per i dettagli tecnici rimanda alla documentazione di Garda Uno.

Terminata la discussione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;

### **premesse che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che continua ad essere disciplinata dai commi dal 641 al 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**richiamati** i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- il comma 683: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- il comma 654: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;

**considerato** che ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della Legge di Bilancio 2026, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

**visto** l'art. 8 del D.P.R. n.158/1999, che recita: *“Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento”*;

**dato atto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/2018 è stato affidato alla Società in house “Garda Uno Spa” il Servizio di gestione integrata, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

**richiamato** l'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e già esercitati negli altri settori di competenza;

**richiamate:**

- la Deliberazione del 05 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*;
- la determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative*;

**dato atto** che il Comune di Verolanuova, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto dal Gestore – Garda Uno Spa - con nota prot. n. 9325 del 17/06/2026 la seguente documentazione:

- Piano Economico Finanziario per il terzo periodo regolatorio 2026 - 2029 (**Allegato 1**), dal quale emergono i seguenti costi:

|                 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| COSTI VARIABILI | 805.227 | 845.551 | 891.708 | 929.378 |
| COSTI FISSI     | 380.990 | 440.014 | 417.963 | 414.449 |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>1.186.267</b> | <b>1.285.565</b> | <b>1.309.671</b> | <b>1.343.827</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Le percentuali di ripartizione dei costi relativi all'anno 2026 sono le seguenti:

- COSTI VARIABILI: 67,88% corrispondenti ad € 805.227,00;
- COSTI FISSI: 32,12% corrispondenti ad € 380.990,00;
- Relazione di accompagnamento al PEF ai sensi della Determina 07 novembre 2025 n. 1/2025 - DTAC (**Allegato 2**);
- Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante della Società Garda Uno spa (**Allegato 3**);

**acquisita**, altresì, la Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante del Comune di Verolanuova, relativamente ai costi propri sostenuti direttamente dal Comune (**Allegato 4**);

**dato atto** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 191 del 20/04/2026 è stato affidato al Consorzio CO.SE. A. di Castel di Casio (BO) la validazione del Piano Economico Finanziario;

**acquisito**, pertanto, dal Consorzio CO.SE. A. con nota prot. n. 10464 del 07/07/2026 il Report di validazione PEF 2026-2029 rifiuti (**Allegato 5**);

**preso atto** che i costi riportati nel Piano Economico Finanziario, suddivisi in quota fissa e quota variabile, devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI;

**rilevato** che dai costi riportati nel Piano Economico Finanziario è stato decurtato l'importo di euro 10.544,00 quale entrata relativa al contributo del MUIR, di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/07;

**rilevato** che le indicazioni riportate dall'Autorità, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, secondo la percentuale di seguito indicata:
  - 58% a carico delle utenze domestiche;
  - 42% a carico delle utenze non domestiche;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/1999;

**preso atto** che ai fini della determinazione delle tariffe dell'anno 2026:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L. 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;
- le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti ka, kb, kc, kd di cui al D.P.R. 158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2025 e sono indicati analiticamente nel prospetto delle tariffe;

**richiamato** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023, esecutiva ai sensi di legge;

**dato atto** che nella determinazione delle tariffe 2026 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) da finanziare con il tributo;

**richiamato** il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 riguardante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”*, con il quale è stato stabilito lo stralcio dal 1° gennaio 2021 della categoria “n. 20” *“Attività industriali con capannoni di produzione”* di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché di tutte le attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile, in quanto superfici produttrici di rifiuti speciali non più soggette al regime di privativa comunale nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii.;

**dato atto** che per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Provincie e dalle Città Metropolitane il *Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta sulla pubblicità*, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari, di conseguenza, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del D. Lgs. n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme in materia di Canone Unico Patrimoniale, nello specifico non saranno più soggette a tariffa TARI le seguenti categorie di attività:

- cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli;
- cat. 29 Banchi di mercato;

**visti** gli allegati prospetti delle Tariffe TARI per l’anno 2026 (**Allegato 6**) contenenti:

- Tariffe utenze domestiche anno 2026;
- Tariffe utenze non domestiche anno 2026;

**ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, pari ad euro 1.186.267,00, come quantificato dal PEF secondo le regole previste da ARERA (MTR), come segue:

- Entrata da bollettazione, servizi integrativi euro 1.158.491,00;
- Trasferimento statale per scuole euro 10.544,00;
- Detrazione parte variabile (quota fatture di vendita) euro 17.232,00;

**vista** la Deliberazione Arera n. 3686/2023/R/rif del 03/08/2023 con la quale sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell’avviso di pagamento TARI con separata evidenza, salvo eventuali aggiornamenti degli importi da parte dell’Autorità, come di seguito specificate:

- agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50/utenza “UR1”;
- rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini idrici, pari ad € 0,10/utenza “UR2”;

**visto**, altresì, il DPCM n. 24/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13/03/2025 e la successiva delibera di Arera n. 133/2025/R/rif che prevede l’istituzione dal primo gennaio 2025 della componente perequativa “UR3 – copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti” che inizialmente è posta pari a € 6/utenza;

**preso atto** che alle tariffe approvate dal Comune viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, tributo fissato per l’anno 2026, con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17.10.2025, nella misura del 5%;

**rilevato** che al fine di acquisire efficacia, le tariffe in materia di TARI devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, le stesse sono applicabili per l’anno cui si riferiscono

– e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019];

**ritenuto** di fissare per l’anno 2026, ai sensi del Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2023 e conformemente a quanto previsto dall’Autorità dove le singole rate devono essere fissate ad intervalli regolari, le seguenti scadenze:

- prima rata al 30 aprile 2026 (Acconto “1”);
- seconda rata al 30 settembre 2026 (Acconto “2”);
- terza rata al 02 dicembre 2026;

**precisato** che la prima emissione di acconto TARI (che prevede il pagamento nelle due rate 30 aprile 2026 e 30 settembre 2026) viene elaborata per un periodo di 9 mesi applicando le tariffe dell’anno precedente.

La seconda emissione di saldo con scadenza 02 dicembre 2026 verrà elaborata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2026 per i restanti 3 mesi e con congruaggio sulla prima emissione;

**ravvisata**, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione del piano economico finanziario per il terzo periodo regolatorio 2026–2029, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, e delle relative tariffe per l’anno 2026;

**dato atto** che è stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale il parere favorevole, acquisito al protocollo comunale al n. 10843 in data 15/07/2026 dall’Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

**dato atto** che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

**visti:**

- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Con voti favorevoli n.7 (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Tomasoni Gianmaria, Bragadina M.Carlotta, Zanolli Stefano, Bassini Domenico, Guarisco Chiara), contrari n.3 (Tolettini Massimo, Sala Laura e Fontana Pietro Carlo) astenuto n.1 (Parenti Paolo), espressi per alzata di mano dal Sindaco e n.10 Consiglieri presenti e votanti;**

**DELIBERA**

1-di approvare quanto in premessa dichiarandolo parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare il piano economico finanziario per il terzo periodo regolatorio 2026 – 2029, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Piano Economico Finanziario redatto dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani Società Garda Uno Spa (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF ai sensi della Determina 07 novembre 2025 n. 1/2025 - DTAC (Allegato 2);
- Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante della Società Garda Uno spa (Allegato 3);
- Dichiarazione di veridicità del Legale Rappresentante del Comune di Verolanuova, relativamente ai costi propri sostenuti direttamente dal Comune (Allegato 4);
- Report di validazione rilasciato dal Consorzio CO.SE. A. di Castel di Casio (BO) (Allegato 5);

3-di approvare, altresì, le tariffe della TARI per l'anno 2026, tenuto conto dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, (Allegato 6) così dettagliato:

- Tariffe utenze domestiche anno 2026;
- Tariffe utenze non domestiche anno 2026;

4-di dare atto che nella determinazione delle tariffe 2026 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) finanziate con il tributo;

5-di fissare per l'anno 2026, ai sensi del Regolamento TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023 e conformemente a quanto previsto dall'Autorità dove le singole rate devono essere fissate ad intervalli regolari, le seguenti scadenze:

- prima rata al 30 aprile 2026 (Acconto "1");
- seconda rata al 30 settembre 2026 (Acconto "2");
- terza rata al 02 dicembre 2026;

6-di trasmettere il Piano Economico Finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le reti, e l'Ambiente (ARERA) ai fini dell'approvazione;

7-di delegare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria alla trasmissione telematica della presente deliberazione nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 14 ottobre, come previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011;

8-di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

9-di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale "*Amministrazione trasparente*" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare all'interno della Sezione di 1° livello, denominata "*Provvedimenti*", Sotto Sezione, rubricata "*Provvedimenti Organi indirizzo politico*";

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(f.to: **Dott. STEFANO DOTTI**)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(f.to: **Dott.ssa Francesca Di Nardo**)

---

Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 31  
verrà pubblicata all'Albo Pretorio dal 12-08-2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi  
dell'art. dell'art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(f.to: Dott.ssa Francesca Di Nardo)*

---

**È copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 22-07-2026.**

**Verolanuova, 12-08-2026**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 è stata pubblicata nelle forme  
di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce  
di vizi di legittimità o competenza.

Esecutiva ai sensi di legge.

Verolanuova, 22-08-2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(f.to: Dott.ssa Francesca Di Nardo)*



## **COMUNE DI VEROLANUOVA**

**- Provincia di Brescia -**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.  
N. 31 IN DATA 22-07-2026**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026 - 2029 - AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA**

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

**Favorevole**

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*f.to: Dott.ssa Elena Ghidoni*

### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

**Favorevole**

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità contabile della succitata proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*f.to: Dott.ssa Elena Ghidoni*